

Bruxelles, 7.2.2019  
COM(2019) 58 final

2019/0029 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la prevista adozione della decisione che modifica talune disposizioni del protocollo n. 1 dell'accordo.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.**

L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo") ha l'obiettivo di a) consentire agli Stati dell'ESA di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'Unione europea ("l'UE"); b) promuovere uno sviluppo economico sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'ESA nell'economia mondiale; c) istituire zone di libero scambio fra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe ("l'ESA") basate sull'interesse comune mediante una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati dell'ESA, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie ed e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

Il 13 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo<sup>1</sup>, applicato in via provvisoria da Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe dal 14 maggio 2012.

#### **2.2. Il comitato APE**

Il comitato APE è un organismo istituito in conformità dell'articolo 64 dell'accordo. Esso è composto da rappresentanti dell'UE e degli Stati dell'ESA (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe). Il comitato APE adotta il proprio regolamento interno ed è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante degli Stati dell'ESA.

Il comitato APE si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato APE può a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, b) riunirsi in qualsiasi momento concordato dalle parti, c) esaminare le questioni contemplate dall'accordo e adottare gli interventi opportuni nell'esercizio delle sue funzioni, d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo ed e) adottare modifiche dell'accordo, compreso l'elenco degli Stati dell'ESA firmatari elencati nell'allegato II e le disposizioni del protocollo n. 1.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1).

Se del caso, il comitato APE può riesaminare il presente accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

### **2.3. Atto previsto del comitato**

In maggio/giugno 2019, nel corso della sua ottava riunione, il comitato APE deve adottare una decisione relativa alla modifica di alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è aggiornare le disposizioni in materia di norme di origine tenendo conto dei più recenti sviluppi e fornire agli operatori economici norme di origine semplificate e più flessibili mediante l'adozione delle seguenti modifiche:

- rettifica dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'accordo, relativo alla definizione delle espressioni "loro navi" e "loro navi officina";
- introduzione di un nuovo articolo 13 intitolato "Contabilità separata" nel titolo III del protocollo n. 1 dell'accordo, al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando questo metodo di gestione degli stock;
- sostituzione dell'articolo 14 "Trasporto diretto" con un nuovo articolo 15 intitolato "Non modificazione" al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese d'importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo;
- introduzione di un nuovo articolo 17 nel titolo III del protocollo n. 1 dell'accordo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti;
- modifica dell'articolo 16 del titolo IV del protocollo n. 1 dell'accordo, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove di origine;
- modifiche dell'allegato II del protocollo n. 1 per tener conto degli aggiornamenti introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2017 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato) dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Tali modifiche non cambiano le norme di origine. Voci SA modificate o aggiornate: ex capitolo 12, ex 1211, ex 121190, ex 3002, da 4104 a 4106, 4107, 4109 (soppressa), ex 4114, 8485 (soppressa), ex 8486 e 8487;
- in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea, è necessario apportare modifiche all'allegato IV del protocollo n. 1 per introdurre la versione croata della dichiarazione ivi figurante;
- modifica dell'allegato IX del protocollo n. 1 dell'accordo, che elenca i paesi e i territori d'oltremare dell'UE, al fine di includervi le modifiche all'elenco dei paesi e territori d'oltremare in conformità all'allegato II del TFUE, tenendo conto della recente modifica dello status di taluni territori dell'elenco; viene in tal modo agevolata l'applicazione delle disposizioni sul cumulo di origine.

Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo n. 1 dell'accordo e ai suoi allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente.

### **3. POSIZIONE CHE DEVE ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è stato concluso nel 2007. Alcune disposizioni del protocollo n. 1 originario non riflettono i più recenti sviluppi in materia di norme di origine, il che si traduce in ostacoli a beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'accordo. Le modifiche consentiranno una semplificazione e garantiranno flessibilità per soddisfare i requisiti e le procedure delle norme di origine. Tale semplificazione consentirà di agevolare gli scambi e ottimizzare l'impiego del trattamento preferenziale per gli operatori economici. Inoltre le modifiche proposte favoriranno l'integrazione regionale e lo sviluppo economico negli Stati dell'ESA offrendo agli operatori maggiori opportunità di rispettare le norme di origine.

È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'OMD e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.

Infine, l'allegato IX del protocollo n. 1 dell'accordo contiene un elenco di paesi e territori d'oltremare dell'UE. Ai sensi del protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.

La decisione proposta soddisfa gli obblighi dell'UE ai sensi dell'accordo.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."*

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>2</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici e sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente agli articoli 13, 64 e 68 dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

## **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del comitato APE modifica l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è opportuno che venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 2012/196/CE del Consiglio del 13 luglio 2009<sup>3</sup> ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012.
- (2) A norma degli articoli 13 e 68 dell'accordo e dell'articolo 44 del protocollo n. 1 dell'accordo, il comitato APE può adottare modifiche alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'accordo.
- (3) Il comitato, durante la sua ottava sessione/riunione di \*maggio/giugno 2019\*, deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, concluso nel 2007, richiede la modifica di talune disposizioni per aggiornare le norme di origine tenendo conto dei più recenti sviluppi al fine di fornire maggiore flessibilità e norme di origine semplificate, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.
- (6) È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'OMD e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.

---

<sup>3</sup> GUL 111 del 24.4.2012, pag. 1.

- (7) L'allegato IX del protocollo n. 1 dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'UE. Ai sensi del protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato si basa sul progetto di atto del comitato allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*